

REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLA DIFESA
 Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Contratto n _____ di rep. in data _____

CONTRATTO in forma pubblico/amministrativa che si stipula, a seguito di gara con procedura aperta mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider) con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il R.T.I./Ditta _____ con sede legale in _____ CF/PI _____ per la fornitura di materiale di vestiario.-----

Gara in ambito UE indetta in applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.-----

ESIGENZA: E.I.-----

=====
 L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì __ (_____) del mese _____, in ROMA, presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (in appresso più semplicemente denominata **Commiservizi**) Codice Fiscale nr 97459060584 sita in Piazza della Marina n. 4 – Roma, innanzi a me, Ufficiale Rogante, Dr.ssa _____, autorizzato a ricevere atti d'interesse di detta Direzione Generale con D.D. _____ del _____, senza la presenza dei testimoni alla quale le parti contraenti, appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo.-----

SONO COMPARI

- Il _____ nato a _____ il _____, stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa in qualità di Capo della 2^a Divisione di Commiservizi;-----
- Il _____ nato a _____ (____) il _____ CF in qualità di Legale Rappresentante del R.T.I./Ditta _____, giusta procura n. _____ rilasciata in data, mandataria del R.T.I. _____ (mandataria) – _____ (mandante), come da atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese n. _____ di rep. in data _____ a rogito del Dott. _____, Notaio in _____ .-----

PREMESSO

CHE all'esito della gara a procedura aperta mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider) con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il giorno _____, come risulta dal verbale di gara n. _____ di repertorio di detto giorno e successive riaperture in data _____ e dal decreto di aggiudicazione n. _____ del _____ il R.T.I./Ditta _____ è risultata aggiudicataria della fornitura più dettagliatamente specificata all'art. 1 di cui appresso.-----

FATTO CIO' CONSTARE

Al fine di procedere alla stipulazione del conseguente contratto in forma pubblico – amministrativa, con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento i suddetti componenti convengono quanto segue: -----

ARTICOLO 1) – OGGETTO-----

Il R.T.I./Ditta contraente (di seguito denominato R.T.I./Ditta) s'impegna ad eseguire la fornitura, in lotto unico, per un importo complessivo pari ad € _____ (I.V.A. esclusa) ed € _____ (I.V.A. inclusa) (avente copertura finanziaria a carico del capitoli _____ del corrente E.F) per un quantitativo totale di n. _____, come da offerta in **Allegato** __ che forma parte integrante del presente contratto e dettaglio di seguito:-----

- n. _____ prezzo unitario € ____ (IVA esclusa) totale € _____ (IVA esclusa) pari a € _____ (IVA compresa);

La ripartizione in taglie e dei quantitativi ai Magazzini Militari dell'A.D. è individuata nell' **Allegato** __ che forma parte integrante del presente contratto e disciplinata dal successivo articolo 17.-----

Relativamente ai manufatti oggetto della presente fornitura, le fasi essenziali di lavorazione (es. tessitura, taglio e confezione) saranno eseguite come di seguito specificato:-----

- la Ditta mandataria/Ditta _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ svolgerà la fase di _____ in avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle seguenti ditte ausiliarie: -----
 - o Ditta _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ ausiliaria per il requisito tecnico-organizzativo effettuerà _____ ; (contratto di avvalimento in Allegato __)-----
 - o Ditta _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ ausiliaria per il requisito economico-finanziario effettuerà _____. (contratto di avvalimento in Allegato __)

La fornitura è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 159 comma 4 e 216 comma 20 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-----

Il suddetto D.P.R. n. 236/2012, che il R.T.I./Ditta dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte, per averlo letto ed esaminato, non si allega al presente atto, per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. -----

ARTICOLO 2) – VALORE COMPLESSIVO-----

Il valore complessivo del presente atto è di € _____ IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 103 del citato D.P.R. n. 236/2012 il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile. -----

ARTICOLO 3) – REQUISITI-----

L'esecuzione della fornitura avverrà nel rispetto delle clausole contenute nel presente contratto di fornitura. -----

I manufatti in provvista dovranno corrispondere alle Specifiche Tecniche riportate negli **Allegati n. ____** che formano parte integrante del presente contratto. -----

I manufatti in fornitura dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GURI 28.01.2017 SG n. 23). Inoltre, i materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.-----

Qualora il R.T.I./Ditta si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformità delle merci non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'A.D. si riserva di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente atto e di ricorrere a tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore, non ultimo quello di risolvere il contratto e di escludere definitivamente il R.T.I./Ditta inadempiente dal partecipare alle gare (art. 68 R.C.G.S. ed art. 127 D.P.R. n. 236/2012).-----

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128 D.P.R. n. 236/2012, il R.T.I./Ditta assume l'obbligo di manlevare l'A.D. da qualunque pretesa o azione da parte di terzi per l'utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione del contratto. La merce in provvista dovrà essere imballata come previsto dalle Specifiche Tecniche. -----

Gli imballaggi resteranno di proprietà dell'Amministrazione della Difesa senza diritto da parte del R.T.I./Ditta ad ulteriori compensi, oltre i prezzi stabiliti per la provvista oggetto del contratto. -----

ARTICOLO 4) - CAMPIONI UFFICIALI DI RIFERIMENTO-----

Sono visibili presso l'Ente incaricato per l'esecuzione della fornitura indicato all'art. 7.-

Secondo il disposto di cui all'art. 105 D.P.R. n. 236/2012, è consentita la cessione provvisoria dei campioni ufficiali di riferimento al R.T.I./Ditta, qualora ne faccia richiesta, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, il cui valore ammonta al prezzo unitario di aggiudicazione del materiale specificato in oggetto maggiorato del 20,00% (ventipercento/00). -----

ARTICOLO 5) – CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE E GESTIONE DATI----

Riguardo alla codificazione e gestione dei materiali, il R.T.I./Ditta dovrà attenersi a quanto prescritto nell'apposita Clausola Standard di Codificazione allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante (**Allegato n. ____**) precisando che lo scambio dei dati dovrà avvenire per via telematica, utilizzando la procedura "SIAC" (**Codice CEODIFE Ente Appaltante: 900032**) resa disponibile dall'Organo Centrale di Codificazione [reperibile sul sito internet www.difesa.it](http://www.difesa.it). Il mancato rispetto delle tempistiche previste dalla sopracitata Clausola Standard di Codificazione comporterà l'applicazione di una penale, pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tali inadempienze saranno accertate dal RUP e comunicate al Direttore dell'Esecuzione, che provvederà a sua volta a notificarle al R.T.I./Ditta, fornendo un termine congruo per l'acquisizione di eventuali controdeduzioni prima di irrogare la

relativa penale. Nel caso in cui le controdeduzioni non dovessero pervenire entro i termini indicati e/o non fossero ritenute esaustive da parte dell'A.D., il Direttore dell'Esecuzione proporrà l'applicazione della penalità che verrà irrogata dal RUP e che sarà computata in sede di liquidazione del contratto insieme ad altre eventuali penalità comminate.

ARTICOLO 6) - CAUZIONE -----

In applicazione dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il R.T.I./Ditta a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato una cauzione definitiva per un importo di Euro _____ (_____) come da polizza n. _____ del _____ con sottoscrizione autenticata dal Dott. _____ Notaio in _____ e relativa appendice n. _____ in data _____.

La suddetta polizza è stata emessa ai sensi del c. 9 articolo 103 del Codice dei Contratti dalla _____ Agenzia di _____, inclusa nell'elenco delle società di Assicurazione abilitate al ramo cauzioni a cura dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed è conforme al Decreto n. 31 del 19.01.2018 del MISE.

ARTICOLO 7) - ENTE ESECUTORE - SORVEGLIANZA DURANTE L'ESECUZIONE---

L'Ente incaricato per l'esecuzione della fornitura di che trattasi è l'U.T.T. di _____ che effettuerà la vigilanza sulle lavorazioni, prevista dall'art. 102 del D.P.R. n. 236/2012. L'attività di esecuzione contrattuale è regolata dalla Direttiva sull'esecuzione contrattuale dei materiali di Commissariato - Edizione 2017, approvata, in data 18/04/2017, dalla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generale. -----

Tutti i quesiti/istanze di natura tecnico/amministrativa sull'esecuzione contrattuale vanno indirizzati (a mezzo PEC), per competenza, al Direttore dell'Ente esecutore incaricato dell'esecuzione del contratto e per conoscenza al RUP della 2^ Divisione di Commiservizi. -----

L'A.D. si riserva la facoltà di: -----

- far eseguire, in qualsiasi momento, da propri incaricati, saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i magazzini del R.T.I./Ditta, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche;
- far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati/manufatti prodotti;-----
- nel caso in cui vengano accertate gravi non conformità durante le lavorazioni, che possano inficiare la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il Direttore dell'esecuzione potrà disporre l'urgente sospensione delle lavorazioni;
- esaminare l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna dei manufatti.-----

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati del R.T.I./Ditta chiamati a controfirmare i verbali di verifica. -----

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 236/2012, non esimono il R.T.I./Ditta da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità. -----

ARTICOLO 8) - PIANI DI QUALITA'-----

Ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni avverranno in regime di qualità secondo il Piano di Qualità elaborato in aderenza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 che il R.T.I./Ditta presenterà, per le verifiche di competenza, all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale e, per conoscenza, anche al RUP della 2ª Divisione di Commiservizi, contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni. -----

Tale Piano di Qualità, predisposto "ad hoc" per la produzione dei manufatti in provvista, dovrà essere redatto con le modalità riportate sul sito internet www.commiservizi.difesa.it e costituirà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni.-----

La mancata puntuale attuazione dei controlli previsti o l'inosservanza del suddetto "Piano di Qualità" dovrà essere immediatamente segnalata/formalizzata con diffida scritta e notificata al R.T.I./Ditta da parte del Direttore dell'Ente esecutore del contratto. Tale inadempienza dovrà altresì essere segnalata dal Direttore dell'Esecuzione contrattuale al RUP per i successivi adempimenti di competenza.-----

ARTICOLO 9) – CONTROLLO PREVENTIVO – CAMPIONI DI PRODUZIONE -----

Il R.T.I./Ditta, entro 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, dovrà far pervenire all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale indicato nell'art. 7, n. 3 (tre) manufatti finiti unitamente ad una campionatura completa delle materie prime/accessori come indicato nel già citato **Allegato n. __**.

Tali materie prime/accessori dovranno essere corredati da:-----

- rapporti di prova/referti analitici emessi da laboratori certificati ACCREDIA, attestanti la loro perfetta rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali previsti dalle SS.TT. di riferimento e la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di prodotti tessili, nonché il pieno rispetto del Regolamento REACH in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente-;
- certificazione CE come dispositivo di protezione individuale, limitatamente alle forniture di stivaletti da combattimento, così come prescritto dalle Specifiche tecniche.-----

Il Direttore dell'Ente esecutore, con apposito Ordine del giorno, nominerà una Commissione che esprimerà un giudizio di conformità o non conformità alle Specifiche Tecniche ed al Campione Ufficiale, delle campionature dei manufatti finiti e delle materie prime, sulla base dei rapporti di prova/referti analitici forniti dal R.T.I./Ditta. In caso di giudizio positivo, il Direttore dell'Ente esecutore formalizzerà l'esito al R.T.I./Ditta mediante rilascio di specifico "Nulla Osta" alla produzione, ovvero comunicherà la non conformità della campionatura stessa e intimerà la ripresentazione della campionatura, entro il termine "perentorio" supplementare di 15 giorni. Tale termine supplementare per la rivedibilità dei campioni di produzione dovrà essere concesso qualora, e per una sola volta, la Commissione di valutazione accerti la presenza di difformità anche di lieve ma non facilmente eliminabile entità, allo scopo di garantire la necessaria accuratezza delle lavorazioni sin dalla iniziale impostazione del ciclo di produzione da parte del R.T.I./Ditta. Analogo termine supplementare

dovrà essere concesso al R.T.I./Ditta anche qualora la stessa, allo scadere del trentesimo giorno, non abbia ancora approntato, in tutto o in parte, la prevista campionatura. Qualora anche la seconda campionatura preliminare presentata dal R.T.I./Ditta risultasse non conforme, il “nulla osta” alla produzione potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente in presenza di difettosità lievi, non rilevanti e sicuramente eliminabili, con raccomandazione esplicita di provvedere alle opportune azioni correttive nel corso delle prime fasi dell'esecuzione contrattuale, la cui efficacia sarà tempestivamente oggetto di accurato, specifico e documentato riscontro. Qualora, invece, le difettosità riscontrate nella prima e seconda campionatura risultino particolarmente gravi e non sussistono fondate evidenze circa la capacità tecnica del R.T.I./Ditta di porvi adeguato rimedio nel corso della successiva produzione in serie, il Direttore dell'Esecuzione trasmetterà al RUP una circostanziata relazione che dovrà produrre gli elementi di valutazione per l'avvio o meno del procedimento di risoluzione del contratto e per l'adozione degli eventuali successivi adempimenti giusto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Tale procedimento verrà avviato anche qualora il R.T.I./Ditta, per qualsiasi ragione, non appronti la prescritta campionatura (compreso gli eventuali referti analitici richiesti) entro i termini complessivamente previsti per la presentazione della stessa (30 giorni “ordinari” + 15 giorni “supplementari”).-----

I manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati mediante appositi cartellini firmati sia dai membri della Commissione sia dal rappresentante del R.T.I./Ditta e fissati ai campioni mediante piombini.-----

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte del R.T.I./Ditta all'Amministrazione.-----

L'Ente esecutore fornirà, ove necessario, la propria assistenza al R.T.I./Ditta, con le modalità che saranno concordate direttamente, ai fini della corretta realizzazione dei manufatti e della campionatura e per definire con immediatezza eventuali problematiche connesse alla produzione. -----

Il R.T.I./Ditta contraente potrà dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura del lotto solo dopo aver ricevuto, dall'Ente esecutore, il “Nulla Osta” alla produzione. In particolare, il Direttore dell'esecuzione trasmetterà al R.T.I./Ditta solamente il “nulla osta alla produzione”, mentre al RUP alleggerà anche copia del verbale di valutazione della Commissione all'uopo preposta. I giorni previsti dal contratto per l'approntamento della fornitura alla verifica di conformità decorreranno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica al R.T.I./Ditta (a mezzo PEC) del succitato “nulla osta alla produzione”. Il giudizio di conformità è riferito alla sola campionatura e non impegna l'Amministrazione all'accettazione dell'intera fornitura che sarà comunque sottoposta all'attività di controllo delle lavorazioni da parte dell'Ente esecutore ed alle successive attività di verifica di conformità. -----

L'Ente esecutore custodirà la campionatura delle materie prime e due dei tre campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi decorrenti dalla comunicazione al R.T.I./Ditta esecutrice dell'esito della verifica di conformità, salvo eventuali impugnazioni, mentre il terzo campione verrà restituito al R.T.I./Ditta. -----

ARTICOLO 10) – INIZIO LAVORAZIONI-----

Ai fini di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, il R.T.I./Ditta è tenuto a comunicare al RUP della 2^a Divisione di Commiservizi, nonché

all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, a mezzo PEC, la sede dello stabilimento o gli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla data di effettiva ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, di avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli Organi di controllo. -----

Con le stesse modalità dovrà essere comunicata, inoltre, la data di inizio delle lavorazioni, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni dall'avvio della produzione. -----

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'applicazione di una penalità fissa nella misura dell'1,00% (unopercento/00) sull'importo dell'intera fornitura. ---

La stessa penalità viene applicata anche quando, in occasione del controllo sulle lavorazioni, venga riscontrata la non veridicità delle predette comunicazioni. -----

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 107 del codice dei contratti, qualora vengano accertati gravi casi di non conformità ritenuti non sanabili nel prosieguo delle lavorazioni (dovuti a circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione), il Direttore dell'esecuzione potrà disporre l'urgente sospensione delle lavorazioni, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione della problematica, compilando, se possibile con l'intervento del R.T.I./Ditta, il "verbale di sospensione" recante l'espressa indicazione delle ragioni di cui sopra. Il suddetto verbale verrà inoltrato al RUP entro 3 (tre) giorni dalla data di redazione.-----

ARTICOLO 11) – INIZIO LAVORAZIONI A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO--

Ferme restando le prescrizioni dell'art. 102 del D.P.R. n. 236/2012 e quelle in base alle quali il contratto impegna l'A.D. ed è eseguibile solo dopo la prevista approvazione e conseguente registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile (combinato disposto di cui agli artt.19 Legge C.G.S. e 117 del relativo Regolamento), il R.T.I./Ditta dovrà comunicare, a mezzo PEC, al Direttore dell'Ente cui è assegnata l'esecuzione del contratto ed al RUP della 2^a Divisione di Commiservizi (commiservizi@postacert.difesa.it), l'eventuale intendimento di dare inizio alle lavorazioni, a proprio rischio e pericolo, prima della comunicazione, a mezzo PEC, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto, con l'indicazione della data di inizio e della loro presumibile durata, degli stabilimenti dove esse avranno luogo, nonché dei magazzini di deposito delle materie prime.-----

Detta comunicazione, inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, deve pervenire ai summenzionati Enti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle lavorazioni. ----

In nessun caso il R.T.I./Ditta potrà avviare le lavorazioni se non avrà prima ricevuto, a mezzo PEC, comunicazione scritta di presa conoscenza, da parte dell'A.D., del suddetto intendimento. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione medesima, il controllo di cui al citato art. 102, la cui mancata possibilità di esercizio può condurre alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione, ovvero a non riconoscere valido ai fini dell'esecuzione, a non sottoporre a verifica di conformità e, quindi, a non accettare i quantitativi di materiali già approntati. -----

In nessun caso il R.T.I./Ditta potrà avvalersi della facoltà di cui al presente articolo senza prima aver realizzato i campioni di produzione ed ottenuto il previsto giudizio di conformità con il conseguente “nulla osta” alla produzione da parte dell’Ente esecutore.-----

Il R.T.I./Ditta, nelle more della registrazione del contratto presso gli organi di controllo, può avvalersi della facoltà di dare inizio a rischio e pericolo alle lavorazioni di tessitura, solo dopo aver ottenuto un giudizio di conformità da parte dell’Ente esecutore relativamente al campione di tessuto presentato corredato delle previste certificazioni analitiche. Tale giudizio di conformità, riguardante esclusivamente il tessuto, non vincola l’Ente esecutore in merito al rilascio del previsto “nulla osta” sui campioni di produzione e non obbliga l’Amministrazione in ordine all’accettazione o meno della fornitura. -----

Qualora il contratto sia articolato su più voci merceologiche, il R.T.I./Ditta, nelle more della registrazione dell’atto negoziale presso gli organi di controllo, può avvalersi della facoltà di dare inizio alle lavorazioni a rischio e pericolo anche per una singola voce merceologica, solo dopo aver ottenuto un giudizio di conformità da parte dell’Ente esecutore, relativamente al campione di produzione di quella specifica voce merceologica.-----

In ogni caso, anche qualora l’A.D. abbia fornito la propria presa di conoscenza circa l’intendimento da parte del R.T.I./Ditta di dare inizio alle lavorazioni a proprio rischio e pericolo, il R.T.I./Ditta medesimo non avrà nulla a pretendere dall’A.D., neppure a titolo d’indennizzo, in caso di mancata registrazione del presente contratto da parte degli Organi di controllo. -----

ARTICOLO 12) – NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI--

Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18.05.1999, visibile sul sito internet di questa Direzione Generale, i manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato nelle Specifiche Tecniche. Questo dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed univocamente individuabile; gli imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto. -----

Tale numero progressivo consentirà, tra l’altro, l’estrazione a sorte del campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati. In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti, ciascuna quota di produzione dovrà essere numerata progressivamente con l’identificazione dello stabilimento di produzione mediante una lettera dell’alfabeto. -----

ARTICOLO 13) - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO)

Il materiale in fornitura dovrà essere approntato per la verifica di conformità nei locali del R.T.I./Ditta (come più dettagliatamente precisato infra) entro ____ (____) giorni a decorrere da quello successivo a quello della notifica al R.T.I./Ditta (effettuata a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) del “nulla osta” alla produzione, rilasciato dall’Ente esecutore. -----

Qualora alla data del rilascio del predetto “nulla osta” non sia ancora intervenuta la registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo, il materiale in fornitura dovrà

essere approntato entro il medesimo termine di giorni, ma calcolato a decorrere da quello successivo a quello della notifica, effettuata esclusivamente a mezzo PEC, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte del competente Organo di controllo.-----
Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte del R.T.I./Ditta all'Amministrazione. -----

La sospensione delle lavorazioni, in mancanza della predetta comunicazione, comporterà l'applicazione della penalità dell'1,00 % (unopercento/00). -----

E' facoltà dell'Amministrazione verificare l'effettiva sospensione delle lavorazioni. In caso contrario verrà applicata una penalità dell'1,00 % (unopercento/00) per falsa comunicazione. -----

Dopo che il R.T.I./Ditta ha comunicato la data di inizio ed il luogo delle lavorazioni, le stesse, al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare i relativi controlli, non potranno essere sospese, salvo il caso di forza maggiore, fino alla data della comunicazione di "pronti per la verifica di conformità". -----

Qualora il R.T.I./Ditta abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto: -----

- il "Nulla Osta" alla produzione, ricevuto nel periodo anzidetto, si intenderà ricevuto il 1° settembre;-----
- il termine per l'approntamento per la verifica di conformità che ricada nel citato periodo (5-31 agosto) si intende prorogato per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra il 5 agosto e la data di previsto approntamento, decorrenti dal 1 settembre.-----

I manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato all'art. 12 del presente contratto e come dettagliatamente descritto nelle Specifiche Tecniche. -----

L'approntamento per la verifica di conformità dovrà essere comunicato dal R.T.I./Ditta all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale e al RUP della 2^a Divisione di Commiservizi, a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, e con l'indicazione della data a partire dalla quale i materiali saranno a disposizione per la verifica di conformità. In difetto di tale indicazione, verrà considerata quale data di approntamento quella della comunicazione. -----

I materiali in fornitura saranno considerati approntati per la verifica di conformità solo qualora stivati ed isolati in un'unica ed apposita struttura (deposito/magazzino/stabilimento), situata nel territorio italiano, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza ed in regola con la licenza del Min. Interno ai sensi dell'art. 28 T.U. n. 773/1931, posta, a qualsiasi titolo, nella disponibilità esclusiva del R.T.I./Ditta. Gli spazi destinati a tal proposito dovranno essere coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla conservazione della partita da verificare.-----

In questa sede, ai fini del corretto e regolare approntamento, il R.T.I./Ditta appaltatrice dovrà:

- nel caso di prodotti tessili, dimostrare la piena conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM) con le modalità descritte nelle S.T. di riferimento, nonché il pieno rispetto del Regolamento REACH sulle sostanze chimiche in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.;-----
- nel caso di stivaletti da combattimento, fornire l'attestato di certificazione CE come dispositivo di protezione individuale (ove previsto).

In funzione della quantità del materiale e del suo ingombro, può essere autorizzato anche lo stivaggio in strutture distinte, purché dislocate nello stesso sito/comune.-----

Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire alla Commissione di verifica di conformità un agevole controllo quantitativo dell'intera partita da verificare ed un facile prelevamento dei campioni estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente. -----

Nel caso in cui in sede di verifica dell'avvenuto approntamento (ovvero, in mancanza di essa, in coincidenza con l'inizio delle operazioni di verifica di conformità), venga constatato il mancato/parziale approntamento della fornitura ovvero l'irregolare accatastamento/stivaggio del materiale in fornitura tale da impedire l'agevole svolgimento delle operazioni per la verifica di conformità (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), al R.T.I./Ditta verrà applicata una penalità fissa nella misura dell'1,00% (unopercento/00) sull'importo dell'intera fornitura. In tal caso l'Amministrazione, qualora non intenda risolvere il contratto ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012, fisserà al R.T.I./Ditta un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà procedere al regolare approntamento totale della provvista, fermo restando che, per ogni ritardo successivo pari a un decimo del tempo previsto per l'esecuzione del contratto, sarà reiteratamente applicata dall'A.D. una penalità per ritardato approntamento, pari al 2,00% (duepercento/00) dell'importo dell'intera fornitura, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012. Qualora il R.T.I./Ditta ottemperi con ulteriore ritardo all'approntamento totale la penalità di cui al citato art. 125 sarà reiterata sull'importo dell'intera fornitura.-----

ARTICOLO 14) - CASI DI FORZA MAGGIORE E DOMANDA DI DILAZIONE DEI TERMINI DI APPRONTAMENTO-----

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le notificazioni dei casi di forza maggiore e le conseguenti domande di dilazione dei termini contrattuali di cui all'art. 110 del D.P.R. n. 236/2012 dovranno essere inviate, a mezzo PEC, al RUP della 2ª Divisione di Commiservizi ed al Direttore dell'Ente cui è demandata l'esecuzione del contratto, che porrà in atto tutte le predisposizioni/misure volte ad accertare la veridicità/congruità degli elementi giustificativi adottati dal R.T.I./Ditta a supporto della domanda. Non saranno prese in considerazione le domande di dilazione dei termini contrattuali, nelle quali siano adottati fatti o avvenimenti da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto, se non comunicate dal R.T.I./Ditta (a mezzo PEC), entro il termine di 10 (dieci) giorni dal primo verificarsi dell'evento, come prescritto dall'art. 110 del citato D.P.R. n. 236/2012. -----

ARTICOLO 15) – TOLLERANZA NEI LIMITI DEL VENTESIMO-

E' ammessa una tolleranza nei limiti di un ventesimo in meno per ciascuna voce oggetto della fornitura. Per le voci ripartite in taglie è ammessa la tolleranza nei limiti del ventesimo in meno per ciascuna taglia. -----
Se alla scadenza dei termini di approntamento per la verifica di conformità il R.T.I./Ditta abbia approntato un quantitativo globale del materiale in approvvigionamento non inferiore ai diciannove ventesimi di ciascuna voce/di ciascuna taglia costituente il lotto dei materiali in provvista, il contratto si intenderà concluso. -----

Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che il R.T.I./Ditta abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva della merce/di ciascuna taglia e nel frattempo non sarà stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il R.T.I./Ditta ha facoltà di realizzare, in una sola volta, ed entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione, in relazione alla natura della fornitura ed alla quantità dei materiali, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo in diminuzione, ferma restando l'applicazione delle penalità previste dal D.P.R. n. 236/2012.-----
L'eventuale eccedenza rispetto al quantitativo contrattuale dovrà essere ritirata dal magazzino a cura, spese e rischi del R.T.I./Ditta. -----

ARTICOLO 16) - VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO)-----

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 6 del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera d) del d.lgs. n. 192 del 2012 e considerato che le operazioni di verifica della conformità dei materiali alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, le operazioni di verifica di conformità avranno una durata di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di approntamento della merce comunicata dal R.T.I./Ditta e confermata dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore. Nel caso in cui non sia ancora ultimato il quadro analitico prestazionale prescritto nelle S.T. che regolamentano il materiale in approvvigionamento, il termine per la verifica decorrerà dalla data di ricevimento dell'ultimo referto analitico.-----
Il predetto termine di 60 (sessanta) giorni è sospeso: -----

- dalla data del verbale di sospensione delle operazioni di verifica di conformità per ulteriori prove analitiche di laboratorio – richieste ad integrazione delle analisi/prove di laboratorio previste dalle S.T. ma ritenute insoddisfacenti dalla Commissione di verifica di conformità - fino alla data di ricezione da parte dell'organo di verifica dell'ultimo referto analitico;-----
- dalla data del verbale provvisorio di proposta rifiuto fino alla data del verbale definitivo di proposta della commissione di verifica e, comunque per il tempo relativo all'eventuale procedimento in contraddittorio, come previsto dall'art. 116 del D.P.R. n. 236/2012;-----
- dalla data di concessione della rivedibilità, fino alla data di nuovo approntamento della merce, comunicato dal R.T.I./Ditta e confermato dalla commissione di verifica, fermo restando l'applicazione delle penalità per ritardato approntamento.-----

La verifica di conformità sarà effettuata, in Italia, presso locali posti a qualsiasi titolo nella disponibilità esclusiva del R.T.I./Ditta, a cura di apposita Commissione nominata da Commiservizi. Il procedimento di verifica di conformità è regolato dall'art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dalle disposizioni (art. 108 – 117) contenute nel citato D.P.R. n. 236/2012 e dalla Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato - Anno 2018. -----

Le operazioni di verifica di conformità verranno effettuate distintamente per voci merceologiche, mediante estrazione a sorte del "campione monte", avendo riguardo al livello di collaudo ordinario ed al livello di qualità accettabile ("piani di campionamento indicizzati" e relativi "prospetti", di cui

alla norma UNI ISO 2859), indicati nell'**allegato n. __** che forma parte integrante del presente contratto.-----

Per far fronte a situazioni di carattere eccezionale derivanti dall'immediato impiego di contingenti operativi in operazioni di soccorso per pubbliche calamità, in teatri operativi fuori area o per sopraggiunte esigenze di Forza Armata, previa segnalazione dei competenti Organi Logistici di F.A., l'A.D., si riserva la facoltà di procedere ad un' unica verifica di conformità parziale per una quota parte delle voci merceologiche facenti parte del presente contratto, con conseguente acquisizione anticipata rispetto ai termini contrattualmente previsti che vanno comunque rispettati per la verifica di conformità definitiva del saldo della fornitura. Il valore dei materiali, parzialmente collaudati ed accettati, potrà essere liquidato anticipatamente, rispetto al saldo dell'intera fornitura, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 22. Saranno a carico del R.T.I./Ditta le spese di spedizione, per la via più celere, sia dei campioni "cartellinati" dalla Commissione di verifica di conformità e destinati a laboratori per le analisi, sia dei controcampioni da custodire presso l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale. --

In occasione della verifica di conformità, il R.T.I./Ditta sarà obbligata a mettere a disposizione della commissione di verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a consentire la movimentazione per la campionatura del materiale. -----

Inoltre, sempre a cura del R.T.I./Ditta, dovrà essere messo a disposizione: --

- personale qualificato (per esempio, sarti o calzolari, in occasione delle operazioni di verifica di conformità di particolari manufatti, quali capi esterni e calzature) che coadiuvi la commissione di verifica di conformità nello svolgimento delle previste operazioni (quali il rilevamento dei dati dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la verifica dei particolari di confezione e, ove richiesto, il controllo centesimale);-----
- le apparecchiature essenziali (bilancia, metri e calibri di precisione, etc.) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.-----

ARTICOLO 17) – CONSEGNA-----

A buon esito della verifica di conformità, il materiale dovrà essere consegnato presso gli Enti militari della A.D. indicati in **Allegato n. __** libero da qualsiasi gravame, dazi, diritti doganali ed ogni altro eventuale onere - a cura, spese e rischio del R.T.I./Ditta, entro **30 (trenta) giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione dell' "ordine di spedizione" da parte dell'Ente esecutore. Il R.T.I./Ditta dovrà inoltre provvedere, a propria cura, spese e rischio, entro lo stesso termine, anche al relativo stoccaggio e stivaggio. -----

In vista del soddisfacimento di prioritarie mutate esigenze logistiche, gli Stati maggiori/Comandi logistici di Forza Armata potranno variare - entro un raggio massimo di 250 km. - la suindicata destinazione dei materiali in fornitura, senza che il R.T.I./Ditta aggiudicataria possa nulla pretendere, purché tale variazione sia comunicata al R.T.I./Ditta (a mezzo PEC), per il tramite dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, almeno 30 (trenta) giorni prima della prevista data di consegna, e formalizzata mediante apposito verbale dichiarativo. -----

Per i casi di inosservanza di uno o più degli adempimenti di cui sopra, varrà quanto disposto dall'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012, con l'avvertenza che le

predette penalità sono cumulabili con quelle indicate nel presente contratto e commisurate al valore del materiale non consegnato presso i vari Enti dell'A.D.. In occasione delle operazioni di spedizione presso i magazzini destinatari, sarà possibile procedere all'apertura del locale/i contenente/i la fornitura solo alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, salvo il caso di autorizzazione espressa a procedere autonomamente alla desigillatura da parte dello stesso Ente esecutore nella sopra citato Ordine di spedizione -----

I beni in fornitura diventano di proprietà dell'Amministrazione, a buon esito della verifica di conformità, dopo la materiale consegna presso l'Ente destinatario nelle quantità accertate in sede d'assunzione in carico. -----

ARTICOLO 18) D.U.V.R.I. -----

Si allega al presente contratto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli oneri correlati per il R.T.I./Ditta sono pari a zero (**Allegato n. __**). -----

ARTICOLO 19) - PENALITA' -----

Le penalità verranno applicate secondo le misure e le condizioni previste dall'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012. -----

Le penalità relative ai ritardi per l'approntamento alla verifica di conformità e quelle relative ai ritardi nelle consegne definitive dei materiali collaudati, già descritte nei precedenti articoli, sono cumulabili. -----

Le penalità sopra descritte sono inoltre cumulabili con quelle previste per il mancato/parziale od irregolare approntamento alla verifica di conformità, nonché nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dalla sopracitata Clausola Standard di Codificazione. Le stesse penalità si applicano nei casi di rilavorazione dei materiali rivedibili o sostituzione di quelli rifiutati. L'importo massimo delle penalità da applicare non può comunque eccedere il 10,00% (dieci per cento/100) dell'importo contrattuale. --

ARTICOLO 20) – INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE -----

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del contraente, l'A.D., qualora non ritenga lasciar continuare l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall'art. 1456 del c.c. e dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012, procederà:-----

- qualora non sia confermata l'esigenza logistica da parte della Forza Armata committente, a dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita (art. 124 comma 1 lett. a); -----
- qualora venga confermata l'esigenza logistica di cui sopra, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita (art. 124 comma 1 lett. b). La scelta del terzo affidatario sarà effettuata ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui non fosse possibile individuare con le predette modalità l'affidatario, si procederà con una nuova procedura acquisitiva in danno con le modalità previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione in danno non esime il R.T.I./Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno provocato l'adozione dei suddetti provvedimenti.---

Il “patto di integrità”, ai sensi del comma 17 articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, presentato dal R.T.I./Ditta in sede di offerta è allegato al presente contratto (**Allegato n. ___**) ed è parte integrante dello stesso. In caso di mancato rispetto del patto summenzionato, comunque accertato dall'Amministrazione, saranno applicate le sanzioni previste all'art. 2 del patto medesimo (risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva). -----

ARTICOLO 21) - GARANZIA PER DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI---

Il R.T.I./Ditta dovrà garantire i materiali da fornire da qualsiasi difetto/vizio ovvero deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, inidonea conservazione o da cause di forza maggiore. L'Amministrazione Difesa, in ogni caso, potrà sospendere i pagamenti dovuti all'impresa contraente in relazione a tutte le forniture in corso. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei materiali forniti non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dal contratto, il R.T.I./Ditta sarà tenuta a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione Difesa e, se risulti provato che il R.T.I./Ditta si sia resa colpevole di negligenza e/o malafede, l'A.D. si riserva di adottare i provvedimenti più idonei intesi a salvaguardare i propri interessi.-----

ARTICOLO 22) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -----

L'esecuzione tecnico/amministrativa della fornitura è devoluta all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, che provvederà a trasmettere direttamente alla Direzione Generale, la documentazione in originale ed in copia, che il R.T.I./Ditta ha emesso ed inviato all'Ente stesso a corredo della fattura. -----

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 244/2007 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, COMMISERVIZI dovrà accettare per i pagamenti relativi all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, esclusivamente le fatture elettroniche secondo le modalità di dettaglio specificate nel predetto D.M. e nella Circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 31 marzo 2014, reperibili sul sito www.indicepa.gov.it. -----

Il R.T.I./Ditta dovrà inviare la fattura elettronica al “sistema di interscambio” (S.d.I.) previsto dal citato decreto, previo inserimento del seguente “Codice Univoco I.P.A.”: _____ riferito all'Ente esecutore U.T.T. di _____ -----

Il R.T.I./Ditta ha l'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara (_____) pena l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura elettronica priva di tale dato. Il R.T.I./Ditta si impegna a compilare in modo dettagliato i campi della fattura elettronica, anche al fine di un più rapido svolgimento delle attività amministrative da parte dei competenti Uffici destinatari del documento contabile. -----

Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa e, perciò, della complessità di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 192 del 2012, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura completa della documentazione attestante l'avvenuta favorevole verifica di conformità, accettazione, codifica,

consegna ed iscrizione nei registri di inventario del materiale, a mezzo mandato informatico, con accredito del corrispettivo su c/c postale/bancario IBAN _____presso _____. Per motivi connessi con le procedure di avvio e di chiusura del bilancio, ai sensi delle norme di contabilità generale dello Stato i pagamenti non possono essere disposti nel periodo che va dall'inizio del mese di dicembre alla metà circa del mese di febbraio. Le parti concordano che, relativamente a tale periodo, è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte del R.T.I./Ditta. -----

L'A.D. potrà corrispondere il pagamento in conto, nella misura del 90%, delle forniture collaudate ed accettate, per le quali sia stata emessa apposita dichiarazione di ricevimento da parte dei consegnatari dei vari magazzini previsti. Il saldo, pari al restante 10%, verrà corrisposto a seguito della regolare assunzione in carico di tutti i materiali in fornitura. -----

In caso di verifica di conformità parziale, di cui all'art. 16 del contratto, l'A.D. potrà liquidare e corrispondere nei limiti delle forniture di beni già eseguite e verificate il pagamento dei corrispondenti importi ai sensi del comma 1 dell'art 120 del D.P.R. n. 236 del 2012. -----

Nel caso di giustificata complessità tecnica delle procedure di iscrizione nei registri di inventario, può essere comunque disposto il pagamento per l'intero importo dovuto, sempreché risulti acquisita dall'Ente esecutore l'attestazione dell'avvenuto avvio delle attività di iscrizione dei materiali sugli appositi registri contabili. -----

ARTICOLO 23) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI-----

In applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o strumenti diversi di pagamento purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun pagamento effettuato con gli strumenti sopra previsti dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. _____. -----

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010 comporterà a carico del soggetto inadempiente, oltreché l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima, anche la possibile risoluzione del contratto e la conseguenziale informazione alla prefettura competente per territorio. -----

Il R.T.I./Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti nonché, entro lo stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. -- Parimenti nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture della commessa, dovrà essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. -----

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto delle predette prescrizioni. -----

Qualora il R.T.I./Ditta abbia notizia dell'inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà procedere alla immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 2^a Divisione e la prefettura competente per territorio. -----
L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010 comporterà a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui sopra, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima. -----

ARTICOLO 24) - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE INERENTI ALLA FORNITURA---

Le spese di stampa, copia, bollo e registrazione del contratto e del verbale di gara sono a carico del R.T.I./Ditta. -----
Il relativo importo, richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere versato dal R.T.I./Ditta entro 5 giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790. -----
L'attestato del versamento delle sopra citate spese dovrà essere consegnato all'A.D.. Qualora il R.T.I./Ditta non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nel termine prescritto, o non consegna all'ente appaltante l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'articolo 1 della legge citata, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di aver ottemperato ai suddetti obblighi. -----

Il R.T.I./Ditta è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Decreto del 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al versamento presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (capitolo di bilancio capo XVI cap. 3580 art. 3), per la restituzione della quota di competenza relativa al rimborso delle spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla GURI e sui quotidiani, facendo pervenire a questa Stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuto pagamento. In caso di mancato rimborso, nei termini e nei modi indicati, si provvederà al recupero – all'atto del pagamento della fornitura – delle somme a credito e degli eventuali interessi, senza possibilità di futuri rimborsi.

Sono a carico del R.T.I./Ditta contraente tutti gli oneri fiscali inerenti alla fornitura ad eccezione di quelli di cui al D.P.R. 26.10.1972, nr. 633 (I.V.A.) e successive modificazioni, che sono a carico dell'A.D. Pertanto, qualunque variazione dell'entità di tali oneri che si verificasse durante l'esecuzione del contratto non comporta alcuna variazione del prezzo contrattuale, che si intende comprensivo di tutti gli oneri predetti. Le eventuali spese di sdoganamento e nazionalizzazione della merce sono a carico del R.T.I./Ditta, unitamente a qualunque altra imposta e tassa inerente alla fornitura. -----

Si segnala inoltre l'obbligo del pagamento diretto all'Erario dell'I.V.A. relativa agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni ("split payment"), erogando ai fornitori i compensi al netto della citata imposta ai sensi della legge di stabilità per il 2015 (art. 1 co. 629 lett. b) della L. 23 dicembre 2014 nr. 190) che ha previsto nel D.P.R. 633/1972 (recante la disciplina in materia di Iva), l'introduzione dell'art. 17-ter. -----

ARTICOLO 25) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI-

Il R.T.I./Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori con

particolare riferimento alle norme della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie), a quelle disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc. Il R.T.I./Ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori (soci e non soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Questa stazione appaltante, a fronte di D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva, nonché a fronte di una inadempienza retributiva, relative ad uno o più soggetti impiegati dal R.T.I./Ditta nell'esecuzione del contratto, ricorrerà all'intervento sostitutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 26) – DOMICILIO-----

Per l'esecuzione del presente atto il R.T.I./Ditta contraente elegge il proprio domicilio in Via _____ – _____ (___), CF/PI: _____ (PEC _____) ove si conviene che potranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere. --- Il R.T.I./Ditta ha l'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio indicato in contratto. -----

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione della fornitura, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico del R.T.I./Ditta. -----

ARTICOLO 27) – MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA-----

Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia potranno essere autorizzate dal R.U.P. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..-----

ARTICOLO 28) - CONTROVERSIE-----

Eventuali controversie saranno decise con l'esclusione del ricorso all'arbitrato di cui questa Amministrazione non intende avvalersi, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..-----

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di Roma.-----

ARTICOLO 29) - APPROVAZIONE -----

Il presente contratto, mentre vincola il R.T.I./Ditta all'atto della firma dello stesso, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. -----

ARTICOLO 30) – CODICE DI COMPORTAMENTO -----

Il R.T.I./Ditta contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato con D.M. del 29 gennaio 2014.----

Inoltre, il R.T.I./Ditta contraente, consapevole del divieto posto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non ha concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----

Al riguardo, si dà atto che, come previsto dall'art. 17 del citato D.P.R., l'Amministrazione, in sede di stipula del contratto, ha consegnato al R.T.I./Ditta contraente copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il R.T.I./Ditta contraente, ai fini dell'adempimento normativo, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire riscontro dell'avvenuta comunicazione. -----

Il predetto _____, nella qualità di Capo della 2ª Divisione di Commiservizi, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione Difesa, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante, Funz. Amm.vo D.ssa _____ con le parti contraenti sottoscritto con firma autografa e da me con firma digitale.-----

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. _____ (_____) pagine dattiloscritte, incluse le firme, nonché di un seguito di n. _____ (_____) pagine di allegati. -----

PER IL R.T.I./DITTA

PER L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenute, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiarano specificatamente di accettare le clausole e condizioni riportate negli articoli 9, 13, 17, 19, 20 e 22 del presente contratto.

PER IL R.T.I./DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE
